

ufficj di sanità nostri, o alieni, con la più scrupolosa sincerità ed esattezza, non occultando, nè palliando alcuna notizia che possa aver rapporto diretto o indiretto agli oggetti di sanità, nè alterarne in minima parte le circostanze, sotto le pene comminate dalle leggi contra simili trasgressori.

§. 28.

Il capitano potrà punire nel viaggio li marinari viziosi.

Il capitano, previa la consultazione de' suoi ufficiali, potrà tuffare in mare, tenere arrestati e legati in sentina, e correggere con simili pene i marinari sediziosi, intemperanti, e disubbidienti; come pure quelli, che maltratteranno i loro compagni, o commetteranno simili mancanze e delitti minori nel corso del viaggio; avvertendo bensì ogni capitano e padrone di comportarsi, a riguardo dell'equipaggio, con una ben intesa moderazione, e di mantenere una non interrotta disciplina, atta a trattenere nell'equipaggio la concordia e la quiete, più che le pene.

§. 29.

Vigilerà all'osservanza de' doveri di religione.

E siccome la religione è la guida più retta, e il freno più efficace della morale; così ogni capitano